



# COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: [segreteria@collegiogeometri.to.it](mailto:segreteria@collegiogeometri.to.it) - [collegio.torino@geopec.it](mailto:collegio.torino@geopec.it) - [www.collegiogeometri.to.it](http://www.collegiogeometri.to.it)

Circ. n. 107/23  
Prot. n. 5898/23

Torino, 6 settembre 2023

Ai Geometri in indirizzo  
LORO SEDI

## **Oggetto: Corte di Cassazione - responsabilità solidale nel contratto di appalto**

Si rende nota agli Iscritti l'ordinanza della Cassazione n. 19514 del 10 luglio u.s., consultabile in allegato alla presente circolare, in tema di responsabilità solidale nel contratto di appalto.

Nella pronuncia i giudici di legittimità chiariscono che il condominio non rientra – così come, peraltro, da tempo sostenuto da Confedilizia – nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 10.9.2003; norma che impone, in caso di appalto di opere o di servizi, al committente imprenditore o datore di lavoro – in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto – di *“corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”*.

Secondo la Cassazione *“la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale”*.

In particolare, per la Corte, *“la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento”*.

In questo contesto – precisano i giudici – *“il limite soggettivo positivo a tale estensione è dato dalla qualità di imprenditore o di datore di lavoro del committente, mentre quello negativo è integrato dalla esplicita esclusione”*, per effetto del comma 3-bis del citato d.lgs. n. 276/2003, *“dall'attrazione dell'orbita della solidarietà delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o professionale”*. E dato che il condominio *“non svolge attività d'impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condòmini”* (*“posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni”*), è da escludersi – conclude la Cassazione – che esso possa essere soggetto alla disciplina della responsabilità solidale prevista per il caso di appalto di opere o di servizi.

Allegato: n. 1

Cordiali Saluti

Il Segretario  
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente  
Geom. Luisa Rocca